

“A fianco del servizio ACI, restano attivi presso l’URP dell’Ufficio Condoni il servizio Accesso agli atti e le Visure CTU.

Per quanto riguarda le Visure si ricorda all’utenza che il comma 1 dell’art. 22 della L 241/90 regola il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, mentre il successivo comma 4 precisa che oggetto dell’accesso agli atti possono essere esclusivamente documenti amministrativi e non anche semplici informazioni o dati. Alla lettera b il comma 1 specifica inoltre che interessato è solo chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l’accesso.

La richiesta di accesso agli atti deve essere pertanto motivata, come prescritto dall’art. 25, comma 2, ovvero il richiedente deve indicare quale sia l’interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti. Non è possibile accogliere una richiesta di accesso agli atti ed estrazione copie motivata da una mera esigenza storico-documentale (sentenza n.461 del Consiglio di Stato, Sez. IV del 29 gennaio 2014).

Tecnici e cittadini interessati a effettuare l’Accesso agli atti devono esibire prova della motivazione a sostegno della richiesta.

I CTU devono presentare la lettera di incarico del Tribunale che motiva la richiesta di accesso agli atti.

La prenotazione può essere effettuata previa registrazione sul sito attraverso il sistema di prenotazione on line. Il giorno dell’appuntamento gli interessati, attraverso l’utilizzo dell’apposito eliminacode, sono invitati a registrarsi presso il box visure dell’URP dell’Ufficio Condoni e a compilare e protocollare il modulo di Richiesta di accesso agli atti formale ([Modello 01/A](#)) o informale ([Modello 01](#)). Nel caso in cui la persona che richiede l’accesso agli atti sia diversa dal proprietario è necessario allegare una delega ([Modello 06](#)) e copia del documento del proprietario e del delegato. Nel caso in cui il proprietario attuale sia diverso dal richiedente il condono o dall’ultimo proprietario registrato sul SICER è necessario protocollare anche un documento che provi il titolo di proprietà (atto di proprietà, successione, donazione, etc.) La visura storica catastale non sostituisce il titolo di proprietà”.